



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale 28 dicembre 2006 n. 4

“ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO”.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale
n. 1 del 06/02/2014

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. _____ del _____ .

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL
PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 1 del 06/02/2014).

Art. 1 ¹

Oggetto del Regolamento

[1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni, finalizzato al monitoraggio di molteplici ancorché correlati aspetti della gestione, da realizzare attraverso l'attivazione di una pluralità di processi tra loro interconnessi.

2. La Regione utilizza quali strumenti e metodologie di controllo interno:

A) Il controllo strategico, come strumento che consente alla Giunta regionale di effettuare il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.

B) Il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

C) La valutazione della dirigenza, secondo i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta regionale, quale strumento indispensabile per mobilitare al massimo grado le energie dei dirigenti affinché le indirizzino al conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio.

D) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, teso a garantire la legittimità la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.]

Art. 2 ²

Controllo strategico

[1. Il controllo strategico riveste importanza fondamentale per l'efficace organizzazione del complesso delle attività finalizzate a definire l'indirizzo politico ed attuarlo mediante concreti atti e comportamenti amministrativi e si esercita per le finalità e con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. n. 1/2006.

2. L'U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni generali e controlli interni» svolge funzioni di pianificazione, supporto e raccordo delle attività di controllo e, in particolare:

A) coadiuva la Giunta nell'elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo necessari per l'attuazione del controllo strategico;

B) supporta il Comitato per il controllo strategico e assicura lo svolgimento delle attività istruttorie degli atti del Comitato medesimo;

C) cura il necessario raccordo e il coordinamento tra la Giunta regionale, il Comitato per il controllo strategico, le strutture regionali, assicurando i flussi informativi necessari alle attività del controllo strategico;

D) contesta agli interessati l'esito negativo del controllo strategico e chiede al Presidente della Giunta regionale di voler proporre a quest'ultima l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 19 - comma 8, lett. b), della L.R. 1/2006;

E) cura il raccordo con la struttura preposta al controllo di gestione.

3. L'azione di controllo è svolta dal Comitato di cui all'art. 19 - comma 6 della L.R. n. 1/2006, nominato dal Presidente della Giunta regionale e presieduto da uno dei componenti, individuato nell'atto di nomina.

4. Il Comitato opera in piena autonomia funzionale nel rispetto delle direttive generali in materia, si riunisce su iniziativa del Presidente e disciplina il proprio funzionamento con un atto organizzativo interno.

5. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

¹ Articolo abrogato dall'art. 42 del Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2014

² Articolo abrogato dall'art. 42 del Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2014

6. Il Comitato per il controllo strategico di cui all'art. 19 - comma 6 della L.R. n. 1/2006 verifica l'attuazione dei programmi strategici della Giunta regionale ed il conseguimento degli obiettivi conformemente agli indirizzi dati ed alle scelte politiche e, in particolare:

1) propone alla Giunta regionale, sentita l'U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni generali e controlli interni», i parametri di misura da assumere come indicatori per verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi che gli organi di governo assegnano contestualmente all'attribuzione delle risorse;

2) effettua il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati sulla base dei parametri di misura di cui al punto 1;

3) riferisce secondo quanto previsto dall'art. 19 L.R. 1/2006, individuando le possibili proposte migliorative.

6. Per assicurare lo svolgimento della funzione, i soggetti sottoposti al controllo strategico devono fornire tutte le informazioni richieste.

7. Per quanto riguarda gli enti vigilati e dipendenti e le società a partecipazione regionale superiore al 50% è fatto obbligo ai Dipartimenti competenti per materia di fornire la necessaria collaborazione per:

a) definire gli obiettivi coerenti con gli atti di programmazione regionale, demandati agli Enti/società previamente concertati con gli stessi organismi, sulla base delle finalità assegnate dalle rispettive leggi istitutive;

b) fornire alle strutture preposte al sistema di controllo i dati sulla realizzazione desunti da una costante attività di monitoraggio effettuata dai medesimi dipartimenti.]

Art. 3³

Controllo di gestione

[1. Il controllo di gestione si esercita per le finalità e con le modalità indicate e disciplinate dal titolo IV della L.R. n. 8/2002, «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

2. In considerazione delle relazioni di carattere operativo e funzionale esistenti tra controllo strategico e controllo di gestione il Piano Operativo del controllo di gestione tiene conto degli obiettivi programmatici individuati per il controllo strategico.

3. Il controllo di gestione è effettuato dalle strutture previste dagli articoli 34 e 35 della L.R. n. 8/2002 ed è rivolto:

A) alla rilevazione quantitativa e qualitativa delle attività svolte e dei servizi erogati, dei costi diretti e indiretti e dei proventi ad essi eventualmente imputabili;

B) alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti;

C) al monitoraggio del grado di soddisfazione dei bisogni e delle aspettative degli utenti, in relazione alle attività svolte e ai servizi erogati.]

Art. 4⁴

Valutazione dei dirigenti

[1. La valutazione della dirigenza si attua secondo le disposizioni contenute nel testo vigente dell'art. 27 della L.R. n. 7/1996 al fine di individuare concretamente sia i risultati conseguiti da ogni dirigente rispetto agli obiettivi assegnati, sia le competenze e capacità organizzative dimostrate nel perseguimento di tali obiettivi, anche per consentire all'Amministrazione di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Scopo primario della valutazione è quello di valorizzare e rafforzare le capacità manageriali dei dirigenti in relazione al ruolo da ciascuno svolto nell'ambito delle strutture organizzative e di orientare le prestazioni dirigenziali al conseguimento delle finalità istituzionali, mediante una proficua interazione tra vertici e responsabili delle strutture amministrative.

³ Articolo abrogato dall'art. 42 del Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2014

⁴ Articolo abrogato dall'art. 42 del Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2014

I criteri e i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali sono definiti nel rispetto delle procedure di informazione e concertazione sindacale, come previste dalla vigente contrattazione collettiva di comparto.

In mancanza di definizione entro il mese di febbraio di ciascun anno di valutazione, rimangono confermati i criteri e i parametri precedentemente in vigore.

Il sistema di valutazione dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- trasparenza ed oggettività delle regole;
- pubblicità dei criteri e comunicazione dei risultati;
- imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio;
- partecipazione al procedimento del valutato attraverso la presentazione di relazioni semestrali ed ogni forma utile di contraddittorio.

3. L'U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni generali e controlli interni» collabora con il Dipartimento Organizzazione e Personale nella predisposizione degli atti di impulso necessari alla definizione della fase concertativa.]

Art. 5⁵

Procedimento per la valutazione dei dirigenti

[1. Il procedimento di valutazione è articolato nelle seguenti fasi:

a) identificazione ed assegnazione degli obiettivi.

— gli obiettivi sono assegnati all'inizio di ogni esercizio finanziario e, comunque, entro e non oltre il mese di febbraio; ai dirigenti generali ed all'avvocato dirigente dell'Avvocatura gli obiettivi sono assegnati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente dell'U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni generali e controlli interni»; ai dirigenti di Settore sono assegnati dal dirigente generale; ai dirigenti di Servizio dal dirigente generale, su proposta del dirigente di Settore; ai dirigenti degli uffici direttamente dipendenti dal Presidente della Giunta sono assegnati dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza;

— il processo di individuazione degli obiettivi consiste nella disarticolazione progressiva degli obiettivi generali della Regione, desunti dagli atti fondamentali di programmazione, da ripartire tra i vari dipartimenti, secondo le rispettive competenze, da distribuire, poi, a cascata, dai dirigenti generali, ai dirigenti di settore ed a quelli di servizio, coerentemente con le linee e gli orientamenti strategici dell'Amministrazione;

— gli obiettivi devono essere concreti, raggiungibili e proporzionati alle risorse umane, strumentali e finanziarie che devono essere individuate contestualmente all'assegnazione degli stessi obiettivi;

— gli obiettivi possono distinguersi in obiettivi istituzionali (mantenimento/miglioramento delle attività ordinarie e svolgimento dei compiti d'istituto, organizzazione e gestione delle strutture) ed obiettivi annuali, per lo svolgimento di particolari attività, per l'attuazione di progetti e specifici programmi;

— nel caso in cui, nel corso dell'anno, emergano comprovate necessità di riconsiderare gli obiettivi assegnati, anche in relazione a nuove situazioni od elementi sopravvenuti, ad eventi imprevisi od imprevedibili, può procedersi alla rimodulazione degli stessi, dei parametri di valutazione, dei tempi di esecuzione e delle necessarie risorse, anche su richiesta del valutato che non può essere rifiutata;

— gli obiettivi, una volta definiti, vanno formalmente comunicati agli interessati;

— i dirigenti, ricevuti gli obiettivi, possono rappresentare particolari cause ostative al conseguimento degli obiettivi individuati e concordare parziali modifiche, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali.

b) Verifica dell'avanzamento degli obiettivi assegnati.

Ogni dirigente, entro il 20 luglio di ogni anno, presenta al valutatore una relazione complessiva sull'attività svolta nel semestre precedente, atta ad illustrare lo stato di realizzazione degli obiettivi, le attività svolte, i provvedimenti organizzativi predisposti, le situazioni di criticità verificatesi, le difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività. I Dirigenti generali presenteranno la relazione alla U.O.A. «Coordinamento delle direzioni generali e Controlli interni», che potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti.

Nel caso in cui emergano comprovate necessità di riconsiderare, anche in relazione ad elementi sopravvenuti, gli obiettivi precedentemente assegnati, si potrà procedere alla rimodulazione degli stessi, delle risorse e/o dei tempi di esecuzione.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 42 del Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2014

c) Raccolta ed analisi dei dati finali relativamente ai risultati ed ai comportamenti organizzativi oggetto di valutazione.

Il procedimento di verifica del conseguimento dei risultati inizia con la predisposizione da parte di ogni dirigente soggetto a valutazione di una relazione complessiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente atta ad illustrare e documentare il raggiungimento degli obiettivi assegnati o le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli stessi.

La relazione, da presentare entro il 30 gennaio di ogni anno, dovrà essere articolata per singoli punti esponendo i comportamenti organizzativi adottati, le attività svolte, i programmi e progetti realizzati, le difficoltà incontrate, i punti di criticità riscontrati.

Alla presentazione della relazione e della eventuale documentazione potrà seguire un colloquio tra il valutato ed il valutatore, nel rispetto del principio della partecipazione al procedimento.

Ai fini della valutazione dei dirigenti generali, essi presenteranno la propria relazione alla U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni Generali e Controlli interni», che effettuerà l'istruttoria e redigerà la proposta di valutazione da sottoporre al Presidente della Giunta, perché a sua volta formuli la propria proposta alla Giunta.

Sulla base di tutti gli elementi di prestazione rilevati, delle analisi effettuate e dei criteri predeterminati, i valutatori effettueranno la valutazione annuale.

L'esito della procedura di valutazione è comunque preceduto dalla comunicazione al dirigente interessato che potrà, entro 10 giorni dalla ricezione, presentare osservazioni o richiesta di confronto diretto sulla regolarità della procedura seguita e sulle valutazioni effettuate.

2. I provvedimenti finali di valutazione sono emessi entro il 31 marzo.

3. I risultati della verifica e valutazione finale costituiscono presupposto per l'attribuzione dell'indennità di risultato.]

Art. 6

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. I provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti regionali sono sottoposti al controllo interno sotto il profilo della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

2. A tal fine, il dirigente del settore da cui dipende la struttura preposta alla repertoriatura dei decreti dirigenziali può chiedere al dirigente che ha adottato l'atto, prima della registrazione, un riesame dello stesso con adeguata motivazione che evidenzia le illegittimità od irregolarità riscontrate.

3. I decreti dirigenziali devono essere trasmessi alla struttura competente entro dieci giorni dalla loro adozione. Se non sono assunti dal dirigente generale o dal responsabile di un ufficio autonomo, gli stessi devono essere trasmessi con richiesta di repertoriatura da parte del dirigente generale del Dipartimento interessato o del suo vicario.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto su proposta del dirigente della U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni Generali e Controlli interni», può essere istituita annualmente una commissione interna per la verifica a campione della regolarità, legittimità e correttezza dei decreti emanati.

5. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dalla Ragioneria generale, con le modalità ed i termini previsti dalla legge regionale n. 8/2002.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.